

N. R.G. 2205/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. FRANCESCO LAMAGNA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo il 18.03.2016 al n. 2205/2016 R.G., da ultimo riassunta con apposito ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato in data 12.01.2018 e ritualmente notificato

DA

██████████, nato a El Dakahlia (Egitto) ██████████ (C.F.: ██████████), rappresentato e difeso, per mandato dimesso nel fascicolo telematico in allegato all'atto di costituzione depositato in data 25.10.2017, dall'Avv. ██████████ (C.F.: ██████████) del Foro di Vicenza, presso il cui studio, sito in ██████████ (VI), ██████████ ha eletto domicilio, il quale Difensore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria relative al presente procedimento al numero di fax ██████████ o all'indirizzo di posta elettronica certificata ██████████

- attore -

CONTRO

[REDACTED], con sede in [REDACTED], C.F.:
[REDACTED], in persona del procuratore speciale Dott. [REDACTED]
[REDACTED], giusta procura del 24.4.2017 a rogito del notaio [REDACTED] Rep. e
n. [REDACTED] Racc. allegata alla memoria di costituzione in seguito a riassunzione del processo,
rappresentata e difesa, per procura depositata nel fascicolo telematico in allegato alla
comparsa di costituzione in seguito a riassunzione del processo, dagli Avv. [REDACTED]
(C.F. [REDACTED]) del Foro di
Vicenza e [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]
[REDACTED]) del Foro di Milano, presso lo studio dei
quali, sito in Vicenza, [REDACTED] ha eletto domicilio, i quali Difensori hanno
dichiarato di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di Cancelleria al [REDACTED]
[REDACTED]

- convenuta -

Oggetto: accertamento della illegittimità e nullità di clausole del contratto di mutuo
ipotecario stipulato in data 1.2.2011

All'udienza del 14.7.2021, svoltasi con modalità cartolari ai sensi dell'art. 83, comma 7°,
lett. h), del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche, la causa veniva riservata per la
decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti, mediante deposito
telematico di note scritte:

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, *contrariis reiectis*:

- accertato che gli interessi convenuti nel mutuo ipotecario stipulato in data 1 febbraio 2011, repertorio n. [REDACTED] di Milano, siano di tipo usurario e/o la relativa clausola risulti indeterminata ex art. 1346 c.c. e/o in violazione di quanto disposto dall'art. 117 TUB, dichiarare la nullità della previsione contrattuale relativa agli interessi e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dell'importo a titolo di interessi già corrisposti e non dovuti e, per il periodo ancora in ammortamento, a rideterminare il relativo piano imputando per ogni singola rata in scadenza la sola quota capitale ovvero, in subordine, la quota capitale e gli interessi al tasso legale ovvero gli interessi secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 7, TUB.

Con rifusione delle spese e competenze legali, nonché delle spese di c.t.u. e c.t.p.

In via istruttoria: si insiste sulla richiesta di ulteriore integrazione della c.t.u. in quanto, secondo lo stesso, l'elaborato, oltre a non essere completamente rispondente ai quesiti sottoposti al perito all'udienza del 1.03.19, risultava erroneo e non esaustivo in particolare in merito ai punti 1) e 5) del quesito, nei termini verbalizzati all'udienza del 15.11.19, a cui rinvia. Inoltre, nel ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 117, comma 7 t.u.b., risulta che il perito abbia utilizzato quale tasso BOT quello della data della stipula del mutuo anziché quello minimo dei 12 mesi precedenti.”

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:

“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*,

IN VIA PREGIUDIZIALE:

– Accertare e dichiarare l'estinzione del presente giudizio in quanto la riassunzione non è stata chiesta entro i tre mesi dall'interruzione come previsto dall'art. 305 cpc e comunque non è stata notificata alla [REDACTED];

SEMPRE IN VIA PREGIUDIZIALE:

– Accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire in capo al signor [REDACTED], per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande attoree;

NEL MERITO:

– Respingere tutte le domande di parte attrice; per l'effetto, confermare la legittimità delle clausole del contratto di mutuo ipotecario a rogito del dott. [REDACTED], Notaio in [REDACTED] i Racc.; per l'effetto, dichiarare che [REDACTED] [REDACTED] nulla deve a parte attrice a titolo di somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a qualunque titolo;

IN OGNI CASO:

– Con vittoria di spese e compensi di causa, e con condanna dell'attore anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- respingersi l'istanza di CTU contabile, per i motivi esposti in narrativa;
– con riserva di ogni ulteriore deduzione e richiesta istruttoria nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., di cui si fa sin d'ora istanza;

IN OGNI CASO:

– con vittoria di spese e competenze di lite anche con riferimento ai profili di responsabilità aggravata ex art 96 cpc.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE, EX ART. 132 C.P.C.

NELLA FORMULAZIONE INTRODOTTA DALLA L. 18.6.09 N. 69

Con atto di citazione del 2.2.2016, notificato in data 11.3.2016, il Sig. [REDACTED] conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale l'allora E [REDACTED] esponendo che, in data 1.2.2011, aveva stipulato con la stessa un contratto di mutuo ipotecario avente ad oggetto l'erogazione della somma di € 180.000,00 per la durata di 240 mesi, oltre al periodo di preammortamento decorrente dalla data di stipula sino alla fine del trimestre in corso, con garanzia ipotecaria sui beni descritti in contratto per l'importo di € 360.000,00.

Nel suddetto contratto veniva previsto che il tasso di interesse nominale fosse fisso del 4,850%, applicato mensilmente in via posticipata, con rate di € 1.173,06, ciascuna comprendenti gli interessi e la parte capitale necessaria per il graduale rimborso della somma mutuata, scadenti la prima il 30.4.2011 e l'ultima il 31.3.2031.

Nel contratto, inoltre, veniva indicato che il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) era pari al 5,266% conformemente alla disciplina in materia di credito al consumo come prescritto dalla Normativa sulla Trasparenza Bancaria.

Il tasso di mora, invece, veniva determinato mediante una maggiorazione di 2 punti percentuali del tasso contrattuale in vigore al momento della scadenza della rata non pagata.

Nel documento di sintesi, in più, venivano indicati tutta una serie di oneri e commissioni collegati all'erogazione del credito, quali le commissioni incasso rata, le spese di perizia, quelle per la stipulazione di una polizza incendio, etc..

In particolare, proprio in merito alle polizze stipulate, l'attore riferiva di aver sottoscritto più polizze, il cui beneficiario era la Banca, collegate all'erogazione del credito, che avevano comportato un esborso complessivo di € 14.436,20, di cui € 1.386,20 per la polizza incendio, € 2.160,00 per garanzia danni ed € 10.980,00 per garanzia vita.

Riferiva, inoltre, che da una perizia tecnico finanziaria, che lo stesso aveva commissionato, era emerso che il tasso effettivamente applicato al mutuo oggetto di causa era del 6,81%, a fronte di un tasso soglia, all'epoca vigente, del 6,285%, ne conseguiva che in applicazione dell'art. 1815 c.c., allo stesso dovevano essere restituiti i maggiori interessi sino ad allora corrisposti pari ad € 28.270,20, oltre a quelli maturandi, con ricalcolo delle rate future comprensive della sola quota capitale.

In data 03.11.16, si costituiva la [REDACTED], la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea per difetto di interesse ad agire, in quanto il [REDACTED] si sarebbe lamentato della pattuizione di un tasso di mora superiore al tasso-soglia in vigore al momento della stipulazione del contratto di mutuo, mentre lo stesso non affermava, né tantomeno dimostrava di aver pagato alcuna somma a tale titolo, tant'è che il piano di ammortamento era sempre stato onorato. Di talché ne conseguiva una mancanza di interesse ad agire.

Nel merito, la Banca contestava la fondatezza dell'eccepita usurarietà degli interessi del mutuo oggetto di causa, essendo, secondo la stessa, tale circostanza confutata dalla stessa

perizia di parte attorea ove veniva indicato che la Banca aveva erogato un finanziamento di euro 180.000,00 al tasso fisso del 4,85%, con un tasso soglia del periodo pari a 6,285%.

Contestava, inoltre, la tesi della sommatoria del tasso corrispettivo con quello moratorio sul presupposto che gli interessi corrispettivi si applicherebbero sul capitale a scadere, mentre quelli di mora soltanto sul debito scaduto, pertanto, il tasso di mora si sostituirebbe al tasso corrispettivo e di conseguenza i due tassi non potrebbero *sic et simpliciter* sommarsi tra di loro.

In ogni caso, evidenziava che anche qualora fosse accertata l'usurarietà del tasso di mora, si dovrebbe concludere per la nullità della sola clausola pattizia di tale tasso, senza che ciò infici la debenza degli interessi corrispettivi.

Concludeva, infine, contestando l'ammissibilità e le risultanze della perizia depositata da parte attrice, chiedendo il rigetto della richiesta C.T.U. perché ritenuta di natura esplorativa. Nelle more del procedimento, con l'emanazione del D.L. 99/2017, convertito in Legge n. 121/2017, e del Decreto del MEF n. 185/2017, la [REDACTED] veniva posta in liquidazione coatta amministrativa e, pertanto, alla prima udienza successiva veniva dichiarata l'interruzione della causa.

Nei termini di legge, il procedimento veniva riassunto nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] la quale con il contratto di cessione di ramo d'azienda del 26.6.2017, redatto con scrittura privata autenticata dal Notaio [REDACTED] [REDACTED] aveva acquisito dalla [REDACTED] "certe attività, passività e rapporti giuridici di BPVI", complessivamente indicati all'art. 3 del contratto come "Insieme aggregato". Tra le "Passività incluse" nel compendio ceduto figuravano al

punto 3.1.2.b vii): *“i contenzioni civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, diversi dalle controversie con gli azionisti delle Banche in liquidazione coatta amministrativa e con obbligazionisti [...]”*, con conseguente successione a titolo particolare di [REDACTED] anche in relazione al presente procedimento.

Si costituiva, pertanto, in giudizio [REDACTED] con apposita comparsa depositata in data 27.04.2018, la quale eccepiva l'anomala riassunzione del procedimento nei soli suoi confronti, mentre evidenziava che, al fine di evitare l'estinzione del giudizio, lo stesso avrebbe dovuto essere riassunto entro tre mesi dall'evento (o dalla sua conoscenza legale) nei confronti del successore universale, ex art. 110 c.p.c., ossia la LCA di Banca [REDACTED]

Ribadiva poi le stesse difese della cedente, facendole proprie.

La causa veniva istruita con l'espletamento di una C.T.U. tecnico-contabile, più volte integrata a seguito delle richieste di parte attorea, stante le mancate risposte da parte del consulente alle osservazioni della medesima sulla mancanza di determinatezza della clausola indicativa del tasso di interesse corrispettivo e sulla difformità tra il TAEG dichiarato a contratto e quello effettivamente applicato. In particolare, in merito a quest'ultima doglianza parte attorea evidenziava che nel calcolo non era stato inserito il costo delle polizze assicurative stipulate dall'attore, pari ad € 14.436,20, indicato sin da subito e mai contestato dalla controparte.

Svolte, pertanto, le suddette rilevazioni, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.7.2021, da tenersi in

modalità cartolare, ai sensi dell'art. 83, comma 7°, lett. h), del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche, invitando le parti a depositare nei cinque giorni precedenti l'udienza note scritte contenenti le proprie conclusioni ed eventuali istanze.

Alla suddetta udienza, svoltasi con modalità cartolari ai sensi della citata norma, la causa veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, con concessione alle stesse dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Così delineato l'ambito del dibattito processuale, ritenendo questo Giudicante che l'impianto probatorio sia idoneo a definire la causa, deve in prima analisi giudicarsi sulle questioni preliminari sollevate dalla convenuta.

Ritiene il Giudicante che le questioni pregiudiziali relative all'anomala riassunzione del procedimento nei soli confronti della cessionaria e alla carenza di interesse ad agire dell'attore siano infondate e pertanto vadano rigettate.

In merito all'anomala riassunzione del procedimento nei soli confronti della cessionaria e non anche nei confronti della Liquidazione Coatta Amministrativa, questo Giudicante ritiene di condividere le argomentazioni espresse dalla Suprema Corte con la sentenza n. 10456/2014 perché logiche, motivate e del tutto condivisibili.

La Corte, richiamando le norme specifiche del D. Lgs n. 385/1993 ed in particolare l'art. 83, comma 3, secondo il quale *“dalla data prevista dal comma 1 (cioè, dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta) contro la Banca in liquidazione non può essere promossa o proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto*

dagli artt. 87, 88, 89 e 92, comma 3 (si tratta dell'opposizione allo stato passivo, con le relative impugnazioni, dell' insinuazione tardiva e della contestazione sul riparto finale)” nonché l’art. 92, comma 9, secondo cui “Nei casi di cessione ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del presente decreto, commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario”, giungeva alla conclusione che, “dalla lettura delle due norme, si evince che, sul piano del processo, è stata preclusa la capacità processuale passiva della Liquidazione coatta, e la norma successiva ha inteso specificare tale situazione processuale, stabilendo l’estromissione su istanza dei commissari liquidatori dai giudizi anche attivi nei quali sia subentrato il cessionario. Regolamentato in tal modo il profilo processuale della Liquidazione coatta, ne consegue che, disposta per legge l’improseguibilità del giudizio contro [...] in l.c.a., sarebbe stata destinata ad una pronuncia in mero rito la riassunzione ove diretta verso la Liquidazione, mentre la riassunzione nei confronti della cessionaria, equiparabile alla chiamata in causa, è stata idonea a ridare impulso al processo”.

Alla stregua di detti rilievi, pertanto, la Suprema Corte enunciava il seguente principio di diritto, applicabile anche al caso oggetto del presente giudizio: *“Ove sia stata azionata domanda di revocatoria fallimentare delle rimesse solutorie nei confronti di società bancaria, posta in liquidazione coatta amministrativa in corso di causa, da cui l’interruzione del processo, va ritenuta valida la riassunzione effettuata nei confronti della cessionaria ex art.90 d.lgs. 385/93, da equipararsi alla chiamata in causa della stessa quale successore a titolo particolare, essendo improseguibile per legge l’azione nei confronti della Liquidazione coatta amministrativa”.*

Ne consegue che il presente procedimento debba ritenersi correttamente riassunto nei confronti della sola cessionaria.

In merito, invece, all'altra questione pregiudiziale, relativa alla asserita carenza di interesse ad agire dell'attore, deve evidenziarsi che l'interesse ad agire è un interesse di natura processuale, secondario e strumentale rispetto all'interesse sostanziale primario, ed ha ad oggetto il provvedimento che si domanda al giudice, come mezzo per ottenere il soddisfacimento dell'interesse primario, rimasto leso dal comportamento della controparte.

Dal tenore della domanda formulata dall'attore si evince che lo stesso intenda ottenere una statuizione di nullità della clausola determinativa degli interessi, sia sotto il profilo della sua eventuale usurarietà, sia, in alternativa, sotto quello della sua eventuale indeterminatezza. Ebbene, seppur quest'ultima eccezione è stata introdotta solo in sede di precisazione delle conclusioni, sulla quale però si è sviluppato il contraddittorio nel corso dell'indagine tecnica e negli scritti conclusionali, trattasi, in ogni caso, di un'eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato del processo e, pertanto, merita di essere valutata.

Dimostrato, pertanto, l'interesse ad agire dell'attore in merito alle domande come sopra delineate, l'eccezione in questione si rivela priva di pregio e come tale va decisamente respinta.

Passando ora al merito delle domande svolte da parte attorea, ritiene questo Giudicante che la domanda di nullità per usurarietà del contratto oggetto di causa non possa trovare accoglimento in quanto tale ipotesi non ha trovato riscontro negli esiti della espletata C.T.U., che sul punto si condividono, richiamando integralmente le motivazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio: *“Ove il giudice di merito condivide i risultati della consulenza*

tecnica di ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della stessa implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità. In tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese". (Cfr. Cass. civile sez. lav. 27910/2020).

A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi in ordine all'eccepita mancata determinatezza della clausola indicativa degli interessi corrispettivi in quanto la stessa risulta accoglibile in riferimento all'aspetto che si andrà ad esporre.

Occorre premettere che questo Giudicante ritiene di condividere l'orientamento espresso dalla Corte territoriale e da alcuni Tribunali di merito - seppur nella consapevolezza che tale orientamento non risulta uniforme - secondo cui l'errata indicazione del TAEG a contratto rispetto a quello applicato non comporti la nullità della clausola determinativa degli interessi ex art. 117 t.u.b. in quanto *"l'esposizione del t.a.e.g. assolve ad una funzione di trasparenza, mostrando al mutuatario il costo complessivo dell'operazione. Dunque, al t.a.e.g. non corrisponde una clausola contrattuale, intesa come pattuizione di una condizione economica del contratto, e l'eventuale sua errata indicazione non è suscettibile di determinare la nullità parziale del negozio giuridico"* (Cfr. Corte App. Venezia 2.2.2021, conforme Corte App. Venezia 23.7.2021 n. 2111).

Merita invece accoglimento l'eccezione attorea sulla indeterminatezza del piano di rimborso del capitale prestato in quanto si riflette in una indeterminatezza del tasso di interesse indicato in contratto.

In un contratto di finanziamento, il tasso di interesse, essendo uno degli elementi essenziali del contratto, deve essere, ex art. 1346 c.c., *"determinato o determinabile"*.

La previsione contrattuale, però, relativa al solo tasso di interesse in ragione d'anno (c.d. TAN) è un'indicazione parziale ed insufficiente a determinare il monte interessi in quanto concorrono a determinare il tasso effettivo annuo (c.d. TAE) anche i tempi di riscossione degli interessi e il regime finanziario adottato.

E' noto che esistono almeno due regimi finanziari alternativi, applicabili a qualunque tipo di ammortamento prescelto (che sia a rata costante, altrimenti detto alla *"francese"*, come nel caso di specie, ovvero a quota capitale costante, c.d. *"all'italiana"*), tra cui: il regime finanziario della *"capitalizzazione composta"* e quello della *"capitalizzazione semplice"*.

Il primo prevede una maturazione degli interessi ad un ritmo *"esponenziale"*, e quindi più oneroso, il secondo limita la maturazione degli interessi ad un ritmo lineare e *"proporzionale al tempo"*. Ne consegue che a parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione adottato, produrranno un costo del tutto diverso, che risulterà ovviamente più alto in regime di capitalizzazione composta.

Pertanto, mentre in un regime di capitalizzazione semplice il TAN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento, esso perde questa caratteristica in un regime di capitalizzazione composta (dal momento che la relazione tra tempo e interesse non è

lineare), anzi in tali circostanze il TAN fornisce una misura sottodimensionata del prezzo del costo dell'operazione.

Ne consegue che la mancata esplicitazione nel contratto del regime di capitalizzazione adottato incide sul monte interessi e quindi sulla determinatezza del tasso.

L'importanza del criterio di calcolo degli interessi trova autorevole conferma anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui *“la mera indicazione di un “riferimento numerico” per il tasso di interessi può non risultare sufficiente ai fini del riscontro di determinatezza del relativo patto ex art. 1346 c.c., laddove valga ad indicare unicamente il tasso che viene applicato (non al rapporto in quanto tale, ma) solo in relazione a “un dato momento storico” dello stesso”* (Cfr. Cass. n. 3855/2018).

Pertanto il criterio in base al quale va stabilito un tasso deve essere oggettivo, predeterminato e verificabile (Cfr. Cass. 12276/2010): *“In tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse”*, il quale può essere anche individuato *per relationem*, purché, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 22898/2005, n. 2317/2007, n. 17679/2009).

Sul punto, è tornato di recente a pronunciarsi il Supremo Collegio, enunciando un principio definibile perentorio sulla determinatezza delle clausole inserite nei contratti bancari: *“Le clausole dei contratti bancari che disciplinano le condizioni economiche sono nulle, se non*

contengono l'indicazione di un criterio che consenta di determinare ex ante in maniera univoca ad entrambi i contraenti l'oggetto della prestazione, irrilevante essendo che gli scostamenti dei risultati dei calcoli consentiti da una clausola che non contiene un criterio univoco siano minimi" (Cass. Civile, Sez. III, n. 16907/2019).

Senonché, a conferma degli assunti esposti, risulta pertinente richiamare anche il recente arresto delle Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 8770/2020, emessa in materia di contratti derivati finanziari, ma la cui *ratio decidendi* risulta certamente estensibile alle convenzioni del mercato del credito.

Il Supremo Collegio, infatti, ribadisce l'esigenza, ai fini di *"una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto del contratto"*, di tenere conto anche dei c.d. *"costi occulti"*, tale dovendosi innegabilmente considerare, in difetto di esplicitazione in forma scritta del regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi nei rapporti di finanziamento, il cd. *"differenziale di costo"* derivante dall'impiego della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice.

Orbene, sulla base di tali premesse espositive, analizzando la documentazione versata in atti, emerge che in nessuna pattuizione scritta, né nel contratto di finanziamento, né nella documentazione allegata, risulti esplicitato il regime di capitalizzazione adottato dall'Istituto finanziatore.

A ciò deve aggiungersi che, all'atto della stipulazione, neppure era stato allegato al contratto il piano di ammortamento - prodotto solo *ex post* dalla convenuta - privando così il mutuatario della possibilità di avere contezza della misura di digradazione del capitale

prestato e di conseguenza di poter rendersi conto del regime di capitalizzazione impiegato dall'Istituto di credito.

L'indeterminatezza del tasso si traduce nella violazione del requisito della forma scritta prescritto *ad substantiam* – ex artt. 1284, comma 3, c.c. e 117 t.u.b. – per la pattuizione degli interessi ultralegali.

Alla nullità della clausola relativa al tasso di interesse consegue, per effetto del meccanismo di eterointegrazione normativa previsto dal comma 7 dell'art. 117 t.u.b., la sostituzione del tasso ultralegale applicato con il c.d. tasso BOT indicato nella predetta norma (Cfr. Corte d'Appello di Bari del 3.11.2020 n. 1890)

Posto poi che, nel nostro ordinamento, l'art. 821, comma 3, c.c. prescrive che *“i frutti civili”* (tra cui anche gli *“interessi dei capitali”*) *“si acquisiscono giorno per giorno”* stabilendo così una maturazione lineare e proporzionale degli interessi al capitale prestato, un diverso regime di capitalizzazione doveva necessariamente essere pattuito per iscritto.

Ne consegue che, nel caso di specie, il piano di rimborso del mutuo a rata costante, ovvero c.d. *“alla francese”*, dovrà essere rielaborato utilizzando il tasso BOT annuale minimo dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, adottando il regime di capitalizzazione semplice.

Infine, la mancata formulazione della domanda in relazione all'effetto anatocistico che si realizzerebbe con l'adozione di un piano di ammortamento alla francese in violazione dell'art. 1283 c.c., neppure proposta in fase di precisazione delle conclusioni, esime il Giudicante dalla valutazione della questione.

Le spese di lite vanno poste a carico della Banca convenuta, in osservanza del principio di soccombenza sostanziale, e liquidate in favore della parte attrice come da dispositivo, mediante la previsione di un importo forfettario a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 8.3.2018, n. 37, avendo riguardo al valore della controversia - ricompreso nello scaglione di riferimento da € 26.000,01 ad € 52.000,00 - e con il compenso determinato ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria.

Le spese di C.T.U., nella misura già liquidata in atti, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.

In merito alla richiesta attorea di rifusione delle spese di C.T.P., dimesse in atti in sede di precisazione delle conclusioni, precisato che la relativa produzione non è soggetta a preclusioni istruttorie (cfr. Cass. 24188 del 8.9.2021), va condiviso il principio enunciato della Suprema Corte che ha ribadito che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380). Tuttavia, tali spese vanno dimezzate in quanto eccessive, avuto riguardo al valore della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

1. Accertata e dichiarata la nullità della clausola determinativa degli interessi, nonché l'illegittimità del regime di capitalizzazione composta del mutuo stipulato in data 1.2.2011 dall'odierno attore [REDACTED] con l'allora Banca [REDACTED], oggetto del presente giudizio, condanna [REDACTED], quale cessionaria, a rielaborare il piano di rimborso del mutuo a rata costante utilizzando il tasso BOT annuale minimo dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, adottando il regime di capitalizzazione semplice, con restituzione delle somme corrisposte dal mutuatario in eccedenza sino alla data di rielaborazione del piano di rimborso, oltre agli interessi di legge dalla domanda giudiziale al soddisfo.

2. Condanna [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione in favore della parte attrice delle spese e competenze di lite, con distrazione delle stesse al procuratore antistatario, liquidando le spese e competenze processuali nell'importo complessivo di € 7.799,00, di cui € 545,00 per esborsi in senso stretto ed € 7.254,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, ponendo le spese di C.T.U., come già liquidate in atti, definitivamente a carico di parte convenuta.

3. Condanna [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere all'attore la metà delle spese di C.T.P., che liquida in tale misura nell'importo complessivo di € 4.090,15, comprensivo degli accessori di legge.

Così deciso in Vicenza, in data 01 febbraio 2022.

IL GIUDICE

(Dott. Francesco Lamagna)